

AVVISO PUBBLICO/BANDO **Priorità n. 1**

Misura n. 1.41 par. 1, lett. a), b) e c)
dell'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

lettera a) “Investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività”

lettera b) “Audit e regimi di efficienza energetica”

lettera c) “Studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci”

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

VISTO

- Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
- L'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 629 del 08/07/2016 che approva l'accordo multiregionale e avvia la programmazione regionale, che tra l'altro individua nel Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro il referente per la Regione Liguria dell'AdG del FEAMP 2014-2020 (di seguito RAdG)
- la convenzione tra la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del MiPAAF l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e il Referente dell'Autorità di gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Liguria, firmata digitalmente in data 10/11/2016 (PG/2016/266582) dal RAdG;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 30/12/2016 che approva il "*Manuale delle procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria*"
- la nota prot. 12198 del 22/05/2017, con la quale l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 ha validato il "*Manuale delle procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria*" sopra richiamato;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 651 del 03/08/2018 *FEAMP 2014-2020 - Revisione del "Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria"*.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Organismo Intermedio	REGIONE LIGURIA
Dipartimento	Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro Settore Politiche Agricole e della Pesca
Indirizzo	Via Fieschi, 15
CAP	16121
Città	GENOVA
URL	www.regione.liguria.it

2. OGGETTO DEL BANDO

Il **Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro**, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura **1.41, par. 1 lett. a), b), c) dell'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014**, intesa a promuovere l'**Efficienza energetica e la mitigazione dei cambiamenti climatici** ed afferente alla **Priorità 1 – Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze** ed in particolare:

<i>Priorità/Misura</i>	
1.41 par. 1 lett. a), b), c)	Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

3. DISCIPLINARE PER OGNI MISURA

Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle "Disposizioni Procedurali ed Attuative di Misura" relative al trattamento delle domande di sostegno e allegate al presente Avviso Pubblico (**Allegato A**).

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando per ciascuna Misura sono le seguenti:

<i>Misura</i>	<i>Dotazione - €</i>
1.41 par. 1 lett. A), b), c)	91.048,00

5. SCADENZA

Il termine di presentazione delle domande di sostegno è fissato dalla pubblicazione del bando su www.agriligurianet.it, e fino al termine ultimo di scadenza fissato al **15 luglio 2020, h. 13,00**.

6. ENTE LIQUIDATORE

L'AdG/Organismo Intermedio eroga il sostegno agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall'Ufficio incaricato per effettuare i pagamenti.

7. PERIODO DI ELEGGIBILITA' DELLE SPESE

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Amministrazione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Per quanto sopra esposto sono ammissibili le spese sostenute da un beneficiario e pagate **dal 1° gennaio 2020** a condizione che al momento della presentazione della domanda l'operazione per la quale si chiede il sostegno non sia portata materialmente a termine (o non sia completamente attuata).

Per operazione non portata materialmente a termine o non completamente attuata si intende un investimento le cui spese non ancora effettuate al momento della presentazione della domanda stessa siano almeno il 30% di quanto previsto complessivamente.

8. ALLEGATO A

Disposizioni Procedurali ed Attuative di Misura

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ATTUATIVE DI MISURA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico 4 – “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”

Misura 1.41 – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

**(Art. 41, par. 1, lett. a), b) e c)
del Reg. (UE) n. 508/2014)**

Indice

1. Finalità e obiettivi della misura.....	7
2. Criteri di ammissibilità.....	7
3. Area territoriale di attuazione.....	8
4. Interventi ammissibili	8
5. Modalità e termini di presentazione delle domande	8
6. Documentazione richiesta per accedere alla misura.....	9
7. Spese ammissibili	12
7.1 Categorie di spese ammissibili	12
7.2 Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse).....	15
8. Quantificazione delle risorse e misura del contributo.....	17
9. Valutazione istruttoria e concessione contributi	17
9.1 Ammissibilità e Valutazione	18
9.2 Graduatoria e atto di concessione del sostegno	18
9.3 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario	19
10. Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza	19
11. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti	20
12. Varianti.....	20
13. Proroghe	21
14. Vincoli di alienabilità e di destinazione	22
15. Modalità di erogazione dei contributi	23
15.1 Richiesta di anticipo di progetto.....	23
15.2 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.).....	24
15.3 Richiesta saldo	24
16. Obblighi.....	26
17. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito.....	27
18. Diritti del Beneficiario	27
19. Recesso/Rinuncia.....	28
20. Controlli.....	28
21. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate.....	28
22. Cumulo degli aiuti pubblici	29
23. Certificazione antimafia	29
24. Trattamento dati personali	29

1. Finalità e obiettivi della misura

Descrizione Tecnica della Misura:

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 41, par. 1
Priorità del FEAMP	1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
Obiettivo Tematico	4 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Misura	MISURA 1.41 – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014
Sottomisura	MISURA 1.41 – art. 41 par.1, lett. a), b), c) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci.
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca.
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

La Misura in oggetto si propone l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all'obiettivo principale della strategia Europa 2020, finanziando:

- investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- audit e regimi di efficienza energetica nonché studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Tutto quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (OT 4).

In sintesi l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci.

2. Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

OPERAZIONE A REGIA
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Reg. (UE) n. 531/2015
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

3. Area territoriale di attuazione

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio della Regione Liguria.

4. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (sia per le attrezzature che a bordo). Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- audit e regimi di efficienza energetica;
- studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta legale¹ (carta semplice in caso di imprese operanti nei settori pesca e acquacoltura), deve essere compilata e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando i modelli di cui agli allegati da A ad I, reperibili dal sito www.agriligurianet.it.

La domanda di ammissione, completa della relativa documentazione di cui al successivo punto 6, deve essere consegnata a mano oppure spedita a mezzo raccomandata A/R alla **Regione Liguria, Settore Politiche agricole e della Pesca, Via Fieschi, 15, Genova** ; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I documenti a corredo della domanda, in originale o copia conforme, di cui al successivo punto 6, devono essere aggiornati e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

In alternativa, la scansione della suddetta documentazione cartacea originale con firma autografa (formato PDF/A) può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Liguria:

protocollo@pec.regione.liguria.it

¹ Ai sensi dell'articolo 21bis dell'allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 concernente la disciplina dell'imposta di bollo.

Sulla busta contenente la domanda di concessione del contributo o nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura **“domanda di contributo PO FEAMP 2014-2020 – misura 1.41”**.

Le domande possono essere presentate **nel periodo temporale indicato nell'Avviso Pubblico**; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o la data di invio della PEC.

Le domande presentate dopo il predetto termine saranno ritenute “non ricevibili”.

Qualora la data di scadenza del bando ricada nei giorni festivi, questa viene posposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.

Le domande che a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo punto 9, necessitano di un'ulteriore integrazione della documentazione tecnica, **dovranno essere integrate della documentazione mancante da rendere entro il termine perentorio assegnato dal responsabile del procedimento**; la documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC secondo le modalità succitate.

6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Domanda di sostegno (allegato A) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite al punto 5 del presente Bando;
2. relazione tecnica del progetto che deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle riduzioni in kW che il nuovo o modernizzato motore realizza rispetto al motore da sostituire ed in funzione dei segmenti dell'imbarcazione da pesca descritti al precedente par. 1.4 lett. a), b) e c) (allegato B: nota esplicativa per la redazione della relazione tecnica);
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto;
4. Quadro Economico degli investimenti (inserito nell'allegato A);
5. dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato E) attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda:
 - *non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda;*
6. *non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio;*
7. documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da pesca;
8. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
9. certificazione ufficiale del/i motore/i oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 40, par. 2 – Reg. (CE) n. 1224/2009;

10. documentazione ufficiale attestante che la riduzione di capacità richiesta in kW, oggetto della domanda di sostegno, è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione;
11. Autodichiarazione² ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 (Allegato E) attestante quanto segue:
Il sottoscritto ha iscritto la propria micro impresa/piccola impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [...] con partita IVA n. [...].;
12. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente (Allegato E);
13. **nel caso di acquisto di beni in leasing:** copia del relativo contratto;
14. Ove l'aiuto richiesto sia superiore o uguale a € 150.000, dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (ove pertinente)³ (allegati F e G);
15. Dichiarazione in ottemperanza al Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Liguria (allegato I);
16. ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito di cui al punto 10;
17. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA (tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione),
o, in alternativa:
apposita dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti una capacità finanziaria propria del richiedente adeguata al progetto di investimento e che pertanto è in grado di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico e/o la possibilità di concedere una linea di credito per la realizzazione dell'iniziativa;
18. **Elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata** (inserito nell'allegato A);

Inoltre:

Documentazione per richiedente in forma societaria:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci. Qualora il richiedente abbia già presentato alla Regione Liguria, tale documentazione per domande di contributo a valere sui fondi FEAMP in precedenti annualità la stessa potrà essere ritenuta valida purché venga fornita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che non siano intervenute modifiche societarie ovvero potranno essere allegati solo i documenti eventualmente variati;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;

Documentazione nel caso in cui il richiedente sia pescatore, armatore o proprietario di imbarcazione da pesca:

² Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

³ richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'interno n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.

- autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato E) attestante quanto segue:

Il sottoscritto è in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:

- *Dati relativi al peschereccio⁴ ⁵:*
 - *numero di registro della flotta dell'Unione⁶*
 - *nome del peschereccio⁷*
 - *stato di bandiera/Paese di immatricolazione*
 - *porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)*
 - *marcatore esterna*
 - *segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)⁸*
- *Titolare della licenza/proprietario del peschereccio⁵/agente del peschereccio⁵:*
 - *nome e indirizzo della persona fisica o giuridica*
 - *caratteristiche della capacità di pesca*
 - *potenza del motore (kW)⁹*
 - *stazza (GT)¹⁰*
 - *lunghezza fuoritutto⁹.*

Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo (allegato D).

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari

⁴ Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011.

⁵ Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, pag. 25).

⁶ A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.

⁷ Per i pescherecci che hanno un nome.

⁸ In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.

⁹ A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.

¹⁰ A norma del Reg. (CE) n.3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.

similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

La Regione Liguria ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, e prima dell'erogazione del contributo, provvederà ad acquisire la copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché il certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato E) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

Annualmente il Settore Politiche agricole e della Pesca esegue i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, in ottemperanza alle disposizioni interne regionali (circolare del Segretario Generale prot. 588 del 09.08.2001). In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede all'archiviazione della istanza e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

7. Spese ammissibili

Se espressamente previsto nell'Avviso Pubblico, possono essere riconosciute ammissibili anche le spese già sostenute, a condizione che l'operazione non sia portata materialmente a termine (o non sia completamente attuata) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario alla Regione Liguria, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Per operazione non portata materialmente a termine o non completamente attuata si intende un investimento le cui spese non ancora effettuate al momento della presentazione della domanda stessa siano almeno il 30% di quanto previsto complessivamente.

Diversamente, si considerano ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

7.1 Categorie di spese ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato¹¹, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Come riportato al precedente par. 4, l'art.41 del Reg. (UE) 508/2014 prevede investimenti volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci. In quest'ottica il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo V, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 508/2014:

- Ai fini degli **interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo**, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
 - o investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - o impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - o mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
 - o prove in vasca idrodinamica.
- Ai fini degli interventi di **miglioramento del sistema di propulsione della nave**, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:
 - o eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - o catalizzatori;
 - o generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
 - o elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;
 - o eliche di prua;
 - o conversione di motori ai biocarburanti;
 - o econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
 - o investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione.
- Ai fini degli **investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca**, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
 - o sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
 - o modifiche degli attrezzi da traino;
 - o investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.
- Ai fini degli **investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica**, sono ammissibili al sostegno i costi seguenti:
 - o investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m;
 - o investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

¹¹ Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

Sono considerati ammissibili altresì:

- i costi necessari e collegati direttamente all'installazione degli elementi previsti nel presente paragrafo;
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing.

Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione; **per tali tipologie di spese, ai fini della verifica della congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.**
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Spese per locazione finanziaria-leasing (si riporta il paragrafo 7.1.1.10 delle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*"): fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (*leasing*) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
 - i. il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - ii. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - iii. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;

- iv. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - v. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto iv), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - vi. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - vii. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
- i. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - ii. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - iii. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al precedente punto ii, è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - iv. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, **l'investimento non è ammissibile**. Con patto di retrovendita, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.
- c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione finanziaria (lease-back), sono spese ammissibili ai sensi della precedente lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

7.2 Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;

- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

Non sono ammissibili ai sensi del Reg. del. (UE) 531/2015 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Ai sensi dell'art. 13 par. 2 del Reg. (UE) 531/2015 e con riferimento al medesimo articolo (par. 1), sono altresì esclusi dal finanziamento i costi della manutenzione di base dello scafo.

8. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente misura sono assegnate le risorse previste nel Piano Finanziario per la Regione Liguria ripartito per annualità come descritto nell'Avviso Pubblico.

I contributi sono concessi in ordine di graduatoria, di cui al successivo paragrafo 9.1, fino a concorrenza delle suddette risorse.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, le domande ammissibili inserite nella graduatoria potranno beneficiare anche delle risorse aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili per l'attuazione della presente misura nell'annualità in corso e nelle annualità successive, **o attraverso economie derivanti dalle annualità precedenti**, secondo l'ordine di punteggio.

La Misura prevede una intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg.(UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ¹² : possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

Il sostegno non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per la stessa imbarcazione da pesca.

9. Valutazione istruttoria e concessione contributi

Il Settore Politiche agricole e della Pesca procede alla:

- ricezione delle domande;

- acquisizione del numero di protocollo e della data di ricezione di tutte le domande presentate;

- attribuzione di un codice alfanumerico univoco di progetto da utilizzare per le fasi di informatizzazione delle informazioni e da citare nelle comunicazioni dirette al richiedente, così costruito: numero progressivo/EMC/anno riferimento bando (ultime 2 cifre);

- attribuzione del CUP, in caso di soggetti privati;

¹² Pesca costiera artigianale: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del Reg.(CE) 26/2004 del 30.12.2003 della Commissione.

- Comunicazione di avvio del procedimento.

Per verificare la ricevibilità della domanda presentata rispetto a quanto stabilito nell'Avviso pubblico il Responsabile del procedimento del Settore Politiche agricole e della Pesca verifica:

- i tempi di presentazione della domanda;
- le modalità di presentazione;
- la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione;
- la completezza della documentazione presentata, intesa come la corrispondenza tra i punti elenco e la documentazione presentata.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione ai sensi della legge regionale 56/2009.

Le Domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

9.1 Ammissibilità e Valutazione

Il Settore Politiche agricole e della Pesca procede alla valutazione delle domande entro 45 giorni dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo informatico della struttura, come esplicitato nell'articolo 10, comma 3 della L.R. 56/2009, e provvede a:

comunicare l'avvio del procedimento al beneficiario (contenente le informazioni previste dalla L.R. 56/2009) dopo la verifica di ricevibilità. Nella lettera verranno anche comunicati il codice alfanumerico univoco di progetto e, in caso di soggetti privati – il CUP;

- acquisire la documentazione obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, verifica eventuali duplicazioni del finanziamento, ecc.);
- verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- assegnare un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'operazione;
- richiedere eventualmente integrazione documentale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 56/2009, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

Ai fini della valutazione dei progetti, il responsabile del procedimento può eseguire eventuali verifiche in loco afferenti la fase istruttoria.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili come specificato al precedente punto 8.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

9.2 Graduatoria e atto di concessione del sostegno

La graduatoria, di cui al precedente paragrafo, è trasmessa al Settore Politiche Agricole e della Pesca che, nei successivi trenta giorni, provvede con atto amministrativo alla sua approvazione e all'impegno dei fondi per la concessione dei contributi ammessi.

L'atto di approvazione della graduatoria e di concessione del sostegno possono anche coincidere e sono pubblicati sul B.U.R.L. e notificati tramite raccomandata A/R o PEC agli interessati.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;

- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concedibile;
- punteggio.

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione maggiorate degli interessi legali.

Qualora un progetto in graduatoria risulti solo parzialmente finanziabile a causa delle esigue risorse disponibili sull'annualità di riferimento, è possibile implementare il finanziamento con le risorse eventualmente disponibili come specificato al precedente punto 8.

E' ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.

9.3 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore Politiche agricole e della Pesca, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Successivamente alla concessione del contributo non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza.

10. Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
CRITERI TRASVERSALI				

OPERAZIONE A REGIA				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=0,5 in caso di parità di quote C=1 SI	1,00	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	Età > 40 C=0 28 anni ≤ Età ≤ 40 anni: C=0,8 Età < 28 anni: C=1	1,00	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986 ¹³	Età ≤ 5 C=0 Età 6≤N≤15 C=0,8 Età N≥16 C=1	1,00	
O2	L'operazione prevede interventi su imbarcazioni dedite alla pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI	1,00	
O3	L'operazione prevede il coinvolgimento di un organismo scientifico/tecnico, relativamente alle lettere b) e c	C=0 N=0 C=1 N val max	0,00	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali © il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente © dovrà essere approssimato alla **terza** cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione almeno pari a 1, da raggiungere con almeno due criteri. In caso di *ex aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

11. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati alla Regione Liguria entro **9** mesi dalla data di concessione del contributo, salvo i casi di concessione di proroga di cui al punto 13. Tale termine è considerato perentorio pena decadenza dal contributo.

12. Varianti

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni nei limiti consentiti dalle norme regionali in materia di bilancio e contabilità;

¹³ Da intendersi come **data di entrata in servizio, che** corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza. Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci. Tuttavia, per i pescherecci entrati in servizio prima della entrata in vigore del regolamento (CEE) 2930/1986, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste al Settore Politiche agricole e della Pesca. La richiesta (Allegato L) dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Qualora le varianti comportino modifiche sostanziali alle operazioni approvate tali da alterare significativamente gli elementi essenziali (criteri di ammissibilità e punteggio) originariamente previsti del progetto, le richieste devono essere presentate almeno 60 giorni prima del termine previsto di presentazione della domanda di liquidazione finale

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla presentazione e dovrà concludersi con la redazione di un verbale concessione variante.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, come definiti al punto 14 "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione.

Qualora le varianti fossero valutate inammissibili in tutto o in parte, o fosse accertato in sede di verifica l'esecuzione di varianti non sottoposte a preventiva autorizzazione che comporteranno il mancato riconoscimento delle stesse, il contributo inizialmente concesso sarà revocato o proporzionalmente ridotto.

Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Una variante che comporti una modifica del punteggio attribuito in fase istruttoria deve comunque consentire il permanere dell'operazione finanziata in una posizione utile in graduatoria pena la decadenza e la conseguente revoca del finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

13. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo **non superiore a 3 (tre) mesi**.

La richiesta di proroga (Allegato M) debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronogramma degli interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, deve essere presentata **prima della scadenza del termine ultimo previsto** per la realizzazione del progetto, al Settore Politiche agricole e della Pesca che la valuta entro 30 giorni dal ricevimento e comunica al richiedente gli esiti di tale valutazione entro i successivi 10 giorni.

Ulteriori richieste di proroga sono valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentati.

14. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale¹⁴ al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei casi di interventi finanziati su imbarcazioni, il beneficiario, se diverso dal proprietario, è tenuto al rispetto delle condizioni di cui sopra.

Per indebito vantaggio si intendono i casi in cui il bene, migliorato con il sostegno del FEAMP, entra nella disponibilità di un soggetto che non avrebbe potuto accedere al sostegno, ovvero non sarebbe stato finanziato in conseguenza della sua ipotetica posizione in graduatoria, nel caso avesse presentato domanda di finanziamento.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Liguria **qualsiasi variazione riguardante l'investimento oggetto del sostegno con particolare riferimento alla cessione totale o parziale prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso** (cinque anni a partire dal pagamento finale), al fine di consentire la verifica della stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013. La suddetta comunicazione deve essere inviata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è verificata la variazione/è stato compiuto l'atto. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.

Qualora il beneficiario non abbia preventivamente comunicato le variazioni riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, verrà escluso dalla possibilità di presentare nuove domande di contributo a valere sui fondi FEAMP.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014/2020.

L'AdG può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

¹⁴ Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del decreto di liquidazione del sostegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento; nei casi in cui macchinari ed attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno subiscano danni non riparabili è ammessa la sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione competente.

Ai sensi dell'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.

15. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa.

Nei casi di operazioni che prevedono l'ammissibilità di spese già sostenute al momento di presentazione della domanda di aiuto, nelle condizioni di cui al paragrafo 7, l'iniziativa si può ritenere conclusa se gli interventi sono realizzati al 100% di quanto ammesso.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 40% del contributo concesso;
- stati di avanzamento lavori (liquidazioni intermedie);
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

Le domande di liquidazione dovranno essere presentate sui modelli predisposti dalla Regione Liguria (reperibili dal sito www.agriligurianet.it) e dovranno essere presentate al Settore Politiche agricole e della Pesca.

15.1 Richiesta di anticipo di progetto

La richiesta di pagamento dell'anticipo (Allegato N) deve essere corredata da una garanzia fideiussoria pari al 100% dell'importo richiesto, stipulata con un istituto bancario o prestata da impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348. (Allegato O) La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta della Regione Liguria.

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione, fatte salve le eccezioni previste nel Reg. (UE) 508/2014.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

15.2 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)

Possono essere liquidati dalla Regione Liguria, Stati di Avanzamento Lavori, se riferiti a lotti funzionali, ossia a parti di un lavoro la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

Il Soggetto che ha già beneficiato dell'Anticipo può richiedere anche il riconoscimento di S.A.L. per l'erogazione del contributo calcolato sulla spesa quietanzata al netto dell'anticipo erogato.

La domanda di pagamento del S.A.L. (Allegato P) dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, che attesti la conformità dell'attività svolta con quanto previsto dal progetto ammesso a contributo, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro (riportato nei modelli forniti dall'amministrazione regionale per la rendicontazione);
- le fatture quietanzate, comprovanti le spese effettivamente sostenute, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo le seguenti indicazioni:
 - per le **fatture elettroniche** emesse dopo il provvedimento di concessione del contributo, è necessario inserire le seguenti informazioni nel campo "note" o nella causale:
 - dicitura "PO FEAMP 2014-2020, misura 1.41 par.1";
 - codice CUP di progetto,
 - il codice univoco di progetto.

Il codice alfanumerico e – nel caso di soggetti privati – il CUP, verranno comunicati dal Settore competente mediante la lettera di Avvio del procedimento.

In assenza delle suddette indicazioni le spese non potranno essere ammesse:

- sono ammesse a contributo le fatture che non recano la suddetta dicitura, solo se emesse nel periodo temporale che va dal 01.01.2020 fino al ricevimento della lettera di Avvio del procedimento, purché corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello XX;
- o in caso di **fatture cartacee** le stesse dovranno riportare la dicitura "**PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.41 par.1 – Codice alfanumerico univoco di progetto - CUP**". In alternativa alla suddetta dicitura sul documento di spesa, il beneficiario potrà apporre un timbro sullo stesso riportante la medesima frase

Tutte le fatture relative a forniture dovranno riportare la specifica del bene acquistato ed il relativo numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____";

- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA, qualora questa non sia recuperabile.

15.3 Richiesta saldo

La domanda di pagamento del saldo (Allegato P) dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- relazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, che attesti la conformità dell'attività svolta con quanto previsto dal progetto ammesso a contributo, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro (riportato nei modelli forniti dall'amministrazione regionale per la rendicontazione);
- le fatture quietanzate, comprovanti le spese effettivamente sostenute, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo le seguenti indicazioni:
 - per le **fatture elettroniche** emesse dopo il provvedimento di concessione del contributo, è necessario inserire le seguenti informazioni nel campo "note" o nella causale:
 - dicitura "PO FEAMP 2014-2020, misura 1.41 par.1";
 - codice CUP di progetto,
 - il codice univoco di progetto.

Il codice alfanumerico e – nel caso di soggetti privati – il CUP, verranno comunicati dal Settore competente mediante la lettera di Avvio del procedimento.

In assenza delle suddette indicazioni le spese non potranno essere ammesse:

- sono ammesse a contributo le fatture che non recano la suddetta dicitura, solo se emesse nel periodo temporale che va dal 01.01.2020 fino al ricevimento della lettera di Avvio del procedimento, purché corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello XX;
- o in caso di **fatture cartacee** le stesse dovranno riportare la dicitura "**PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.41 par.1 – Codice alfanumerico univoco di progetto - CUP**". In alternativa alla suddetta dicitura sul documento di spesa, il beneficiario potrà apporre un timbro sullo stesso riportante la medesima frase

Tutte le fatture relative a forniture dovranno riportare la specifica del bene acquistato ed il relativo numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____";

- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA, qualora questa non sia recuperabile.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- bonifico bancario,
 - RIBA
 - bollettino di conto corrente postale,
 - vaglia postale,
 - assegno circolare,
 - ricevuta di pagamento tramite POS e carta di credito,
- riferiti al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l'importo e il nominativo del percipiente.

In caso di bonifico bancario, assegno circolare, RIBA, POS e carta di credito si deve allegare anche l'estratto conto bancario del Beneficiario, attestante l'effettivo e definitivo pagamento; il conto corrente da cui è effettuato il pagamento deve essere intestato o cointestato al beneficiario.

Per le spese già sostenute potranno essere ammesse anche altre modalità di pagamento, purché tracciabili.

Diversamente il contributo riferito all'operazione non sarà riconosciuto come liquidabile.

Per quanto non esplicitato nel presente bando si rimanda al manuale "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020" (par. 7.1.1.16).

16. Obblighi

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- produrre apposita dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti una capacità finanziaria propria del richiedente adeguata al progetto di investimento e che pertanto è in grado di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico e/o la possibilità di concedere una linea di credito per la realizzazione dell'iniziativa (in alternativa alla presentazione dei Bilanci di cui al par. 5);
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione di cui al punto 14, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui al presente bando;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
- assicurare il rispetto delle norme sulla pubblicità al pubblico di cui all'articolo 115 e all'allegato XII del Reg. UE 1303/2013.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

17. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito

È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione così come disciplinate dall'allegato XII *Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi* del Reg. (UE) 1303/2013.

In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. *Responsabilità dei beneficiari* del citato regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:

- a) Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
 - l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
- b) Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - collocando, per gli operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
- c) Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.5 e nella circolare della Regione Liguria denominata "Circolare esplicativa in materia di pubblicità e informazione" PG/2017/358943 del 13/11/2017 reperibile dal sito www.agriligurianet.it.

18. Diritti del Beneficiario

Il beneficiario ha diritto al rispetto, da parte della Regione Liguria, dei termini indicati nel presente bando.

Ai sensi della L.R. 25 novembre 2005 n.56, il beneficiario ha altresì diritto di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dagli artt.15 e 16, e di accedere agli atti

secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25. In materia di privacy il beneficiario è titolare dei diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,21 del Reg. (UE) n. 679/2016.

19. Recesso/Rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Settore Politiche agricole e della Pesca.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui sia stata comunicata al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti.

La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

20. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del **"Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali"** elaborato in seno alla cabina di Regia e del **"Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria"**.

21. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito dei seguenti casi:

- a. Rinuncia da parte del beneficiario: la rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Amministrazione regionale, o a mezzo PEC.

L'Amministrazione regionale emetterà provvedimento di revoca dei benefici concessi e si provvederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate gravate delle maggiorazioni di legge;

- b. Previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
 - In caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
 - Per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
 - Per non raggiungimento di punteggio di merito sufficiente a permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati (rilevato in fase di verifica finale);
 - Per la mancata realizzazione del progetto di investimento entro i termini previsti;
 - per l'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 16.

In tali casi, conformemente alle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari nell'ambito del FEAMP.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione delle somme a qualsiasi titolo dovute è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione della stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fidejussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

22. Cumulo degli aiuti pubblici

Secondo quanto indicato nell'art. 66 del RDC, il sostegno erogato dai Fondi SIE può assumere una delle seguenti forme o una combinazione delle stesse:

1. Sovvenzioni
2. Premi
3. Assistenza rimborsabile
4. Strumenti finanziari

Un'operazione può beneficiare del sostegno di uno o più Fondi SIE, o di uno o più Programmi operativi o altri strumenti dell'Unione Europea o aiuti di Stato, a condizione che in nessun caso si finanzino due volte i medesimi costi.

23. Certificazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore o uguale a € 150.000,00, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia.

Il beneficiario deve consegnare dichiarazioni sostitutive di certificazione, secondo la modulistica reperibile sul sito www.agriligurianet.it, articolate in:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato E) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la tipologia di impresa – riportata nell'Allegato G – e indicante il nominativo di ognuno dei soggetti componenti l'azienda e sottoposti al controllo antimafia;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla residenza e allo stato di famiglia (familiari conviventi aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato) da ognuno dei soggetti componenti l'azienda e sottoposti al controllo antimafia (Allegato F).

24. Trattamento dati personali

Ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 "Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati.

All'uopo, dovrà essere presentato dal richiedente l'apposito allegato 8, che attesta la presa visione dell'informativa al trattamento dei dati personali.